Legge regionale 02 maggio 1988, n. 26 - TESTO VIGENTE dal 20/09/1996

Disposizioni modificative, integrative e di interpretazione autentica di leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976

Art. 112

- 1. Per le finalità previste dall' articolo 80 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1988.
- 2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, viene istituito alla Rubrica n. 25 programma 4.1.1. spese d' investimento Categoria 2.3. Sezione VIII il capitolo 9306 (2.1.232.3.08.15.) con la denominazione: << Finanziamenti ai Comuni per le spese d' acquisizione delle aree su cui insistono prefabbricati definitivi destinati ad uso scolastico, nonché dei sedimi stradali >> con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 500 milioni per l' anno 1988.
- **3.** Al predetto onere di lire 500 milioni si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1411 << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli Venezia Giulia >> del precitato stato di previsione.
- **4.** Sul precitato capitolo 9306 potranno venire iscritti ulteriori stanziamenti con la procedura prevista dal terzo comma dell' articolo 11 della legge regionale 17 dicembre 1981, n. 84.
- **5.** Sul medesimo capitolo 9306 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 500 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1082 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1988.